

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Num. 236/23

Del. 30/05/2023

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO E A MATERIA E DELLA RESA DEI CONTI GIUDIZIALI

Proposta di deliberazione n.	277/23
Data Proposta di deliberazione	30/05/2023
Struttura	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
L'Estensore	SACCARES SERENA
Il Responsabile del procedimento	SACCARES SERENA
Responsabile della Struttura	FESTUCCIA MANUEL

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: LETO ANDREA
Firmato digit. dal Dir. Generale f.f.: LETO ANDREA

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Manuel Festuccia

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO E A MATERIA E DELLA RESA DEI CONTI GIUDIZIALI

PREMESSO

che la Direzione Aziendale intende disciplinare con apposito Regolamento la procedura per la gestione dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia e della resa dei conti giudiziali;

CONSIDERATO

che, al fine dell'individuazione degli agenti contabili interni, che assumono la gestione e la responsabilità del maneggio di denaro, in un contesto organizzato e strutturato quale quello dell'ente, occorre comunque designare persone fisiche dipendenti dell'ente stesso per l'espletamento di tale attività;

CONSIDERATO

che gli agenti contabili esterni sono soggetti che non dipendono direttamente dall'Istituto, ma che hanno sottoscritto un contratto o comunque si trovano in una situazione di fatto per la quale gestiscono denaro pubblico;

VISTO

il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, recante *“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”*, ed in particolare l'art. 74, il quale dispone quanto di seguito si riporta *“Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti. Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza [...]”*;

il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924, recante *“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*, ed in particolare gli artt. 178, 192, 193, 610 e 632;

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

il Regio Decreto n. 1214 del 12 luglio 1934, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*”, ed in particolare gli art. 44 e 45;

la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;

il DPR 4 settembre 2002, n. 254, recante “*Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato*”;

il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174, “*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”, art. 138, in forza del quale: “*Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione [...]*”;

RITENUTO

pertanto necessario disciplinare la materia con apposito Regolamento,

PROPONE

1. di approvare il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO E A MATERIA E DELLA RESA DEI CONTI GIUDIZIALI che costituisce allegato alla presente deliberazione e che si compone di n. 7 pagine;
2. di dare atto che con successivo provvedimento la Direzione Generale provvederà ad individuare gli agenti contabili che dovranno provvedere, ognuno per l'ambito di propria competenza, agli adempimenti di legge ad essi attribuiti e contenuti nel Regolamento allegato;
3. di dare atto altresì che il regolamento allegato entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Manuel Festuccia

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO E A MATERIA E DELLA RESA DEI CONTI GIUDIZIALI

VISTA la proposta di deliberazione avanzata Direttore Amministrativo, Dott. Manuel Festuccia, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO E A MATERIA E DELLA RESA DEI CONTI GIUDIZIALI”;

SENTITO il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO E A MATERIA E DELLA RESA DEI CONTI GIUDIZIALI” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di approvare il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO E A MATERIA E DELLA RESA DEI CONTI GIUDIZIALI che costituisce allegato alla presente deliberazione e che si compone di n. 7 pagine;
2. di dare atto che con successivo provvedimento la Direzione Generale provvederà ad individuare gli agenti contabili che dovranno provvedere, ognuno per l'ambito di propria competenza, agli adempimenti di legge ad essi attribuiti e contenuti nel Regolamento allegato;
3. di dare atto altresì che il regolamento allegato entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera.

IL DIRETTORE GENERALE ff
Dott. Andrea Leto



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO E A
MATERIA E DELLA RESA DEI CONTI GIUDIZIALI**

Art. 1- Oggetto e finalità

Il presente regolamento è volto a disciplinare la materia degli Agenti Contabili al fine di regolarne i criteri di individuazione, le funzioni, gli obblighi e le conseguenti responsabilità.

Si riportano di seguito i riferimenti di legge disciplinanti la materia:

- Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923, art. 74;
- Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924, artt. 610 e 632;
- Regio Decreto n. 1214 del 12/7/1934, art. 44;
- D.p.r. n. 254 del 4/9/2002;
- D.Lgs. 174 del 26/08/2016.

La disciplina dell'attività degli Agenti Contabili viene operata secondo modalità atte a garantire la corretta esecuzione delle operazioni in materia di riscossione delle entrate, pagamento delle spese, custodia e consegna di beni già acquisiti alla disponibilità dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito "Istituto").

Vengono altresì individuate le tempistiche e le modalità per la resa del Conto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative ed ai regolamenti aziendali di disciplina specifica.

Art. 2 - Definizione e tipologia di Agenti Contabile

L'Agente Contabile è la persona fisica o giuridica che, per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro, ha maneggio di denaro (cd. Agenti Contabili "a denaro"), valori o beni (cd. Agenti Contabili "a materia") di proprietà dell'ente pubblico.

Per maneggio si intende la concreta, specifica ed effettiva disponibilità di denaro, beni e valori, non il semplice impiego.

La qualifica di Agente Contabile può essere rivestita sia da persone fisiche, singole o più persone unite tra loro da un vincolo collegiale, sia da persone giuridiche e non è riservata al solo personale interno all'Amministrazione, ma può riguardare tanto il funzionario pubblico (Agente Contabile interno) quanto un soggetto privato legato all'Amministrazione da un rapporto di servizio (Agente Contabile esterno).

La qualifica non necessita di una formale attribuzione (nel qual caso si configura il c.d. Agente Contabile di diritto), potendo essere acquisita anche di fatto (c.d. Agente Contabile di fatto) qualora si realizzi una sostanziale ingerenza nella gestione dei beni pubblici pur in assenza di una formale investitura.

Art. 3 - Identificazione degli Agenti Contabili. Esclusioni

Sotto la denominazione di "Agenti Contabili" si ricomprendono:

Agenti Contabili "a denaro" esterni

- l'istituto cassiere che incassa ed esegue gli ordinativi di pagamento dell'Istituto in base ad

atto convenzionale;

- i soggetti terzi esterni all'Istituto, incaricati di incassare per conto dell'Istituto stesso in base ad accordi contrattuali e/ o convenzionali, sempreché il denaro incassato non debba essere imputato ad acconto od anticipo sul prezzo previsto per la prestazione o il servizio erogato;
- l'agente della riscossione in base ai ruoli;

Agenti Contabili "a denaro" interni

- l'incaricato della gestione della Cassa Economale e i sub-economi delle sedi territoriali;
- gli incaricati per la riscossione delle entrate dell'Istituto;

Agenti Contabili "a materia" esterni

- i soggetti terzi all'Istituto consegnatari dei beni mobili e/ o materiale di consumo economale e sanitario solo nel caso che ne abbiano debito di custodia e non debito di vigilanza;

Agenti Contabili "a materia" interni

- i consegnatari dei beni mobili e/ o materiale di consumo economale e sanitario solo nel caso che ne abbiano debito di custodia e non debito di vigilanza;
- il Direttore Generale per le Partecipazioni.

Rivestono la qualifica di Agenti Contabili tutti coloro che, pur non rientrando nelle figure sopra elencate, maneggiano denaro o hanno debito di custodia di beni mobili o beni di consumo dell'Istituto, anche se non esplicitamente o specificamente autorizzati.

Art. 4 - Esclusioni

Non rivestono la qualifica di Agenti Contabili:

- coloro che non esercitano il maneggio di denaro, ma solo l'impiego dello stesso (es. coloro che ricevono anticipi dalla cassa economale);
- gli addetti alle casse, se le somme riscosse vengono riversate a fine giornata all'istituto cassiere (non vi è giacenza di denaro);
- il cassiere in presenza di dispositivi (gestiti esclusivamente dall'istituto cassiere) di casse continue idonee al deposito temporaneo del denaro riscosso;
- le Poste Italiane, qualora la gestione del conto corrente postale sia stata affidata in via esclusiva all'istituto Cassiere;
- gli addetti alle casse per i versamenti ricevuti in moneta elettronica;
- i terzi che, in virtù di accordi e convenzioni, trattengono una quota di denaro appartenente all'Istituto come acconto della prestazione/acquisto di cui sono destinatari;
- i consegnatari di beni mobili per mero debito di vigilanza;
- i consegnatari di beni di consumo (economati e sanitari) per mero debito di vigilanza;
- i consegnatari di beni immobili o considerati tali ai fini inventariali.

Art. 5 - Individuazione e nomina degli Agenti Contabili - Anagrafe

Gli Agenti Contabili vengono individuati sulla base dell'organizzazione aziendale nelle persone fisiche e giuridiche sulle quali grava la responsabilità della gestione e della rendicontazione connessa alle operazioni indicate agli articoli precedenti.

In via generale, la figura di Agente Contabile è rivestita, laddove presente, dal dirigente sotto la cui responsabilità vengono svolte le funzioni di cui agli art. 2 e 3 a meno che non venga direttamente individuato nei soggetti che svolgono tali funzioni.

La nomina dell'Agente Contabile è responsabilità della Direzione Generale che dovrà procedervi tramite apposito atto che contenga tutti gli elementi necessari a soddisfare il fabbisogno informativo dell'anagrafe degli Agenti Contabili presso la Corte dei Conti. La delibera di nomina, lo schema di rendiconto Giudiziale ed il regolamento degli Agenti Contabili deve essere portato a conoscenza dell'agente individuato in modo incontrovertibile.

Nel caso in cui l'Agente Contabile esterno operi già in forza di una convenzione o di un contratto esistente, la Direzione Aziendale, dopo aver adottato l'atto deliberativo, comunica all'Agente l'avvenuta nomina, lo schema di rendiconto Giudiziale ed il regolamento degli agenti contabili.

La Direzione Aziendale procede annualmente all'adozione di apposito atto di nomina degli Agenti Contabili anche se gli stessi non sono modificati.

I dati identificativi dei soggetti nominati Agenti Contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale sono comunicati a cura del Responsabile del Procedimento di cui al successivo articolo 7 alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'anagrafe degli Agenti Contabili ex art. 138 del D.Lgs. 174/2016.

Qualora l'Agente Contabile cessi la sua attività in modo permanente (in caso di pensionamento, copertura di diverse responsabilità nell'Istituto, trasferimento, ecc.), dovrà procedere a redigere il Conto Giudiziale e ad inviarlo al responsabile del procedimento come riportato più avanti nel presente regolamento. La Direzione Aziendale deve procedere alla nomina del nuovo Agente Contabile secondo le modalità previste nel presente articolo.

Art. 6 - Responsabilità degli Agenti Contabili e dei sostituti

Le funzioni, le attività e gli obblighi degli Agenti Contabili sono previsti, oltre che dalle disposizioni di legge e regolamentari specifiche, dal presente regolamento.

Gli Agenti Contabili sono personalmente responsabili della gestione loro affidata, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti; compito principale è la resa del conto della propria gestione.

I sostituti degli Agenti Contabili operano in assenza temporanea delle figure principali. Non acquisiscono la qualifica di agente contabile, ma solo quella di gerenti. Terminato il periodo di sostituzione, spetta all'Agente Contabile principale operare le verifiche che riterrà opportune per controllare la gestione nel periodo di assenza.

Gli Agenti Contabili di cui al presente regolamento sono tenuti a conformare il proprio operato, oltre a quanto disposto dal regolamento stesso ed ai regolamenti aziendali di disciplina specifica, a quanto di seguito elencato:

- principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Carta Costituzionale;

- disposizioni di legge statuenti nella materia di cui al presente regolamento;
- codice di comportamento dei pubblici dipendenti dell'ente;
- codice etico dell'ente;
- disposizioni di legge in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Art. 7 - Responsabile della parificazione. Responsabile del procedimento

La delibera di nomina degli Agenti Contabili contiene anche l'individuazione delle seguenti figure:

- ✓ Responsabile della parificazione;
- ✓ Responsabile del procedimento.

Il Responsabile della parificazione non deve rivestire contestualmente la qualifica di Agente Contabile e viene individuato nel responsabile della UOC Economico-Finanziaria.

E' compito di tale figura controllare la corrispondenza dei Conti Giudiziali presentati dai vari Agenti Contabili con le risultanze contabili. In caso positivo, rilascia la parificazione, in caso negativo, riporta le discrepanze ravvisate nello stesso documento della parificazione.

Le funzioni attribuite da tale figura sono quelle attribuite alla stessa dalla normativa esistente (art. 139 del codice della giustizia contabile) e dal presente regolamento, come da successivo articolo 10.

Art. 8 - Agenti contabili di fatto

Qualora si realizzi una sostanziale ingerenza nella gestione dei beni pubblici, riconducibile ad una delle fattispecie indicate nell'articolo 3 del presente regolamento, pur in assenza di una formale investitura, si ha la figura dell'Agente Contabile di fatto.

Quest'ultimo ha le stesse responsabilità e gli stessi obblighi dell'Agente Contabile di diritto.

E' obbligo della Direzione Aziendale vigilare ed adottare una struttura organizzativa idonea all'eliminazione delle condizioni atte al manifestarsi della figura in questione; inoltre, nel caso in cui tale figura si manifesti, ad adottare apposito atto deliberativo di nomina, trasformando l'Agente di fatto in Agente di diritto.

La delibera annuale di adozione degli Agenti Contabili di diritto dà atto dell'esistenza o meno di Agenti contabili di fatto conosciuti fino a quel momento e, in caso positivo, procede a formale nomina.

Art. 9 - La resa del Conto Giudiziale sul Sistema Informativo per la Resa Elettronica dei Conti Giudiziali - SiReCo

Compito fondamentale dell'Agente Contabile, ai sensi dell'art. 610 del R.D. 827/1924, è quello di rendere annualmente il Conto Giudiziale della propria gestione alla Corte dei Conti.

Oggetto dell'accertamento sono la correttezza e la regolarità della gestione di denaro o di beni pubblici da parte dell'Agente Contabile.

E' fatto obbligo agli Agenti Contabili di tenere costantemente aggiornati i risultati della gestione, la quale deve essere organizzata in modo da assicurare, con la massima certezza, il collegamento

con le scritture contabili.

Per la resa del Conto Giudiziale, gli Agenti Contabili utilizzeranno i modelli resi disponibili dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, apponendovi infine la firma.

Art. 10 - Tempistica e procedura della resa del Conto Giudiziale

Come previsto dall'art. 139 del codice della giustizia contabile, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario (intesa come il 31 dicembre), o comunque della cessazione della gestione, gli Agenti Contabili presentano il Conto Giudiziale all'Istituto, nella figura del Responsabile del procedimento.

Il Conto Giudiziale, debitamente firmato dall'Agente Contabile, deve essere inviato al Responsabile del procedimento di cui all'art. 7 del presente provvedimento. L'Agente Contabile trattiene presso il proprio ufficio la documentazione giustificativa a supporto della compilazione del Conto Giudiziale e la conserva a disposizione per eventuali richieste provenienti dalla Corte dei Conti o dell'Amministrazione stessa.

Decorso il termine di cui al primo comma, il Responsabile del procedimento trasmette al Responsabile della parificazione i Conti Giudiziali corredando l'invio da una nota formale che riporti anche l'elenco del materiale trasmesso ed il nome dell'Agente Contabile. Nel caso di cessazione dalla qualifica di Agente Contabile avvenuta durante l'anno, con conseguente resa del Conto Giudiziale, il Responsabile del procedimento invia il conto al Responsabile della parificazione assieme ai Conti Giudiziali dell'esercizio finanziario in questione (vale a dire decorsi i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario).

Il Responsabile della parificazione controlla la congruità del Conto Giudiziale con le scritture contabili e ne attesta la congruità oppure esprime le incongruità ravvisate nello spazio in calce ad ogni Conto Giudiziale.

Decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione dei Conti Giudiziali, il Responsabile della parificazione invia al Responsabile del procedimento, assieme ai Conti Giudiziali parificati o con le note sulla incongruità, una nota con l'elenco dei Conti Giudiziali stessi.

Il Responsabile del procedimento, nel termine di 15 giorni, predispone un atto deliberativo di presa d'atto complessiva della Resa del Conto Giudiziale e lo sottopone alla Direzione Aziendale. L'atto deliberativo viene sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti che predispone apposita relazione che riporta, fra l'altro, le verifiche sulle operazioni di parifica nonché le eventuali verifiche effettuate sul denaro o sulla materia dell'Agente Contabile.

Entro 30 giorni dall'adozione della Deliberazione Aziendale, il Responsabile del procedimento lo deposita alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti con il corredo della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Come previsto dal D.Lgs. 174/16, sul sito della Corte dei Conti è istituito uno specifico applicativo denominato Sistema Informativo per la Resa Elettronica dei Conti Giudiziali (SiReCo) accessibile in apposita sezione ove eseguire le operazioni di registrazione e resa del Conto Giudiziale, ad opera del Responsabile del procedimento, che ne cura tutti gli adempimenti richiesti.

Art. 11- Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono pubblicate sul sito aziendale e si danno per lette e conosciute da parte di tutti gli Agenti Contabili.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.